

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DANZEVENTI

ART. 1 - (Denominazione e sede)

Nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e della normativa in materia, è costituita un'associazione la cui denominazione è "Danzeventi", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Danzeventi Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Associazione Danzeventi ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS ed in costanza della stessa, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Sassari (SS), CAP 07100, Via Verona, 29. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare degli art. 2,3,4,9,18 e 118 c. 4 della Costituzione.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

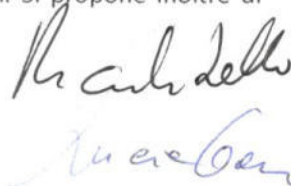
Lo statuto è valutato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 117/2017. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla Lett. i dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- Promuovere e gestire attività ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria, arte, musica, spettacolo e cultura del corpo, spettacoli dal vivo.

L'Associazione Danzeventi si propone di sviluppare e promuovere la danza e le arti performative, mediante spettacoli, spettacoli dal vivo, produzione, incontri, pubblicazioni, scambi culturali, e lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Si propone inoltre di



distribuire e promuovere in modo capillare la danza e le arti in tutto il territorio regionale, nazionale e internazionale.

L'associazione per perseguire tale fine intende:

- a) attivare la diffusione della cultura della danza e delle arti per una maggiore valorizzazione dell'uomo, anche mediante l'adozione e l'utilizzazione pratica delle nuove tecniche, nonché la ricerca, la sperimentazione e l'indagine, la sensibilizzazione ad ogni livello, la promozione, l'informazione, la pubblicità, la distribuzione, la circuitazione e la cooperazione con altri enti pubblici o privati e organizzazioni interessate;
- b) studiare e sviluppare i mezzi necessari per adeguare queste necessità alle iniziative esistenti, là dove non lo sono; in particolare funzionare come centro propulsivo e di scambio informazioni ed idee per la soluzione di tutti i problemi di comune interesse a tutte le organizzazioni e persone interessate;
- c) creare circuitazione di compagnie, progettare spazi alternativi, produrre e rendere accessibile materiale per incontri, spettacoli, corsi di insegnamento e campagne organizzate per aiutare la crescita e lo sviluppo della cultura della danza e delle arti sceniche su scala nazionale e mondiale;
- d) produrre spettacoli di danza o di arti sceniche in generale; attivare lo scambio di maestri e studiosi, organizzare, promuovere, partecipare ed assistere a convegni, simposi, seminari, spettacoli, stages, conferenze, incontri o discussioni relative allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della danza e delle arti performative. L'associazione pertanto svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità nel campo della diffusione della cultura della danza e delle arti in genere, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dello sviluppo culturale, della promozione e della produzione di spettacoli ed eventi di arti varia;
- e) prestare particolare attenzione alle tradizioni e al rinnovamento dei linguaggi artistici, alla valorizzazione del repertorio classico e contemporaneo italiano e delle diverse forme di espressione artistica, all'interdisciplinarietà delle arti, della multidisciplinarietà, della multimedialità a servizio della stessa e alla diffusione dello spettacolo con il supporto delle nuove tecnologie;
- f) Attivare la formazione attraverso corsi di formazione per danzatori, coreografi, scenografi, costumisti, uffici stampa, light design, musicisti, attori, videomaker, sceneggiatori, drammaturghi e tutte le forme espressive legate alla danza o che entrino in comunicazione con essa;
- g) Gestire spazi teatrali e spazi polivalenti, scuole di danza;
- h) Somministrare alimenti e bevande durante l'attività, gestire bar che si trovino nei luoghi di fruizione dell'arte.

Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si propone pertanto di:

- a) suscitare con tutti i mezzi il più vivo interesse per la cultura della danza e delle arti, e di ogni sua singola espressione;
- b) usare il marchio Danzeventi per l'attività di produzione, Danzeventi per l'attività di formazione e Danzeventi per l'attività di promozione, distribuzione e circuitazione;
- c) stimolare l'adozione di leggi che promuovano in modo sempre più capillare il settore della danza e delle arti con rilievo alla sua utilità sociale e culturale;
- d) collaborare con tutte le iniziative, anche individuali, e con enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni ed organizzazioni che perseguono gli stessi scopi;
- e) in genere di svolgere qualsiasi attività che possa rendersi necessaria per la diffusione della cultura della danza e delle arti performative, per il conseguimento dei fini sociali; non esclusi i servizi da fornire ai propri iscritti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, consulenze artistiche, legali, fiscali e assicurative, la sottoscrizione di convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati per ottenere condizioni vantaggiose per i propri iscritti;
- f) ideare, organizzare e produrre corsi di formazione professionale o in genere formare persone per conseguire gli scopi statutari;

Roberto Della
Quaranta

- g) formare il pubblico per diffondere la danza e le arti nella regione Sardegna, in Italia ed in Europa;
- h) L'Associazione Danzeventi vuole essere un punto di riferimento per il mondo della danza, lo spettacolo dal vivo, le strutture e gli operatori del settore, gli amanti delle arti, ed il pubblico in genere;
- i) Danzeventi si propone inoltre di far conoscere gli artisti, le tradizioni e la cultura in genere della regione Sardegna a livello nazionale ed internazionale, anche per mezzo di scambi culturali.

A tal fine l'Associazione potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. (Art. 6 D. Lgs. 117/2017). Tali attività diverse saranno esclusivamente secondarie e strumentali alle attività di cui all'art. 5 del CTS e dello statuto. La loro individuazione è demandata a Consiglio Direttivo;
- L'associazione opera nel territorio della Regione Sardegna e in tutto il territorio Nazionale, potranno essere aperte sedi o unità locali dietro delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 117/2017, all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

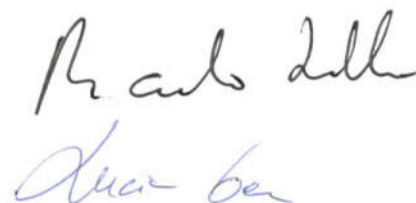
Ci sono 3 categorie di soci:

1. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
2. Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
3. Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e hanno uguali diritti e doveri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali, votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.



Paolo Della
Della

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D. Lgs. 117/2017;
- Organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31, D. Lgs. 117/2017.

ART. 11 - (Assemblea)

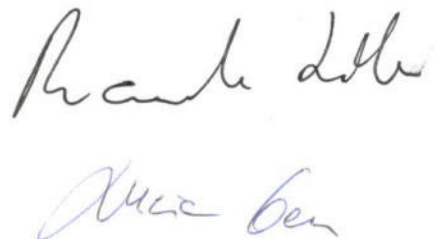
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 117/2017:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is 'Raulo Loh' and the bottom signature is 'Mica Ben'.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile).

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Gli amministratori entro 30 giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS (art. 26 D. Lgs. 117/2017). L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Ad essi si applica l'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 per il controllo giudiziario in caso di irregolarità.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 8 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti Locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- rimborsi da convenzioni;
- rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto; di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale; di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- proventi da attività di raccolta fondi; di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- Incassi da biglietteria
- Vendita di spettacoli

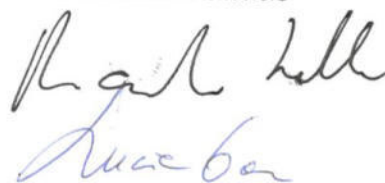
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio



è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART.23 - (Libri)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 CTS:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dello stesso organo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo, quando previsto dal CTS;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando previsto dal CTS;
- f) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, quando previsto dal CTS.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione dei termini di 15 giorni.

ART. 24 - (Personale retribuito)

L'associazione ETS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 514
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 14/03/2023 REGISTRATO IL 30/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000514

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SMLVNT79M56A192K SIMULA VALENTINA
ID. TELEMATICO: TWN23L000514000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

- 1 - 92115420900
- 2 - SMLVNT79M56A192K

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 | 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI |
| | VALORE DICHIARATO : |
| | 0,00 |
| DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2 | |